

Dott. FORTUNATO MORISCO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 28 febbraio 2014

Circolare 08/2014: Canoni di affitto – modalità pagamento

Gentile Cliente,

con la presente Le ricordiamo che l'art. 1 co 50 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto che *"In deroga a quanto stabilito dal comma 1 [art. 49], i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono **corrisposti obbligatoriamente**, quale ne sia l'importo, in **forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore**".*

La normativa di cui sopra "sembrava" imporre l'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo, indipendentemente dall'importo, esclusivamente con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio assegno, bonifico bancario, ...) quindi con strumenti in grado di assicurare la relativa tracciabilità.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha interpellato il MEF al fine di ottenere delucidazioni in merito e quest'ultimo ha risposto che è possibile pagare in contanti il canone di locazione mensile di immobili ad uso abitativo a condizione che questo sia di importo fino ad euro 999,99 ed il proprietario dell'immobile rilasci una "specifica" ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo in questione

* * * * *

Segnalando che la normativa di cui sopra è aggiornata alla data sopra riportata si invitano i sigg.ri Clienti a contattare il ns. Studio per ricevere gli aggiornamenti normativi successivi alla presente. Cordiali saluti

Dr. Fortunato Morisco